m_dg.GNDDP01.07/07/2023.0004077.E

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL' IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

IL DIRETTORE

Ch.mo Professore,

a riscontro della Sua lettera del 9 gennaio 2023, come concordato con il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel consueto spirito di cooperazione che ha sempre contraddistinto i rapporti tra le nostre Istituzioni, ho il piacere di trasmetterLe la relazione di questa Direzione Centrale inerente al Rapporto tematico dell'Autorità Garante da Lei presieduta, relativa all'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato, svolta nel periodo 1 luglio 2021 – 15 settembre 2022.

Ritengo che le raccomandazioni contenute nel Rapporto offrano un importante spunto di riflessione sulla gestione delle operazioni di rimpatrio e rappresentino uno stimolo a correggere le criticità emerse, anche al fine di accrescere l'efficienza generale delle attività poste in essere, nell'immancabile rispetto della dignità e dei diritti delle persone da rimpatriare.

D'altra parte, la partecipazione dei Monitor da Lei delegati a 39 operazioni di rimpatrio, effettuate nell'arco temporale considerato, testimonia la particolare attenzione dedicata alla tematica ed è accolta dallo scrivente e dal personale preposto alla Divisione Rimpatri, non soltanto come una ordinaria attività di istituto svolta dal Garante Nazionale, ma anche come un elemento a tutela degli stessi operatori di volta in volta impiegati nelle operazioni di rimpatrio.

Coniugare il mandato di Codesta Autorità Garante all'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica demandata alla Polizia di Stato, nell'ambito della quale l'attività di rimpatrio assume oggi particolare rilievo, rappresenta una continua sfida e, al tempo stesso, un'opportunità da perseguire al fine di rendere il modello Italia un punto riferimento in ambito europeo e internazionale.

In tale ottica, a riprova dei pregevoli risultati conseguiti negli ultimi tempi grazie alla sinergia raggiunta tra le nostre Istituzioni, vale la pena richiamare l'attività di *filming* svolta in occasione del volo charter Georgia dello scorso 7 giugno e l'intervento dei Monitor da Lei designati nell'ambito del recente Corso per operatori di scorta a persone da rimpatriare, organizzato da questa Direzione Centrale, molto apprezzato dai frequentatori.

Ciò premesso, nel ribadire l'auspicio che la collaborazione tra le nostre Istituzioni continui a svolgersi nel segno della correttezza e del reciproco rispetto di ruoli e persone, rinnovandoLe sentimenti di sincera stima, Le porgo cordiali saluti.

Saluti a molto,

Roma, 5 luglio 2023

Preg.mo
Prof. Mauro Palma
Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della libertà personale
Via San Francesco di Sales, 34
00165 - Roma

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/B/2023/2^Div/9.1 Roma, *5 luglio 2023*

OGGETTO: Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – Rapporto tematico sull'attività di monitoraggio delle operazioni di ripatrio forzato di cittadini stranieri.

AL GARANTE NAZIONALE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE ROMA

Con riferimento al Rapporto tematico di Codesto Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, relativo all'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato, svolta nel periodo 1 luglio 2021 – 15 settembre 2022, si riportano di seguito le osservazioni di questa Direzione Centrale in relazione ai singoli rilievi avanzati.

A. La cooperazione

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dopo aver espresso il suo apprezzamento per il livello di cooperazione raggiunto con questa Direzione Centrale in merito alle comunicazioni preventive delle operazioni di rimpatrio, formula rilievi circa il rispetto delle sue prerogative e del suo ruolo di monitor, che in alcune occasioni ritiene non essere stato tenuto in debita considerazione neanche dal personale sanitario.

L'episodio a cui si fa riferimento si è registrato a Düsseldorf in occasione dell'operazione di rimpatrio a mezzo charter verso la Georgia del 21 aprile 2022, già oggetto di ampia corrispondenza con l'Autorità Garante.

A tal proposito, si rappresenta che nella citata corrispondenza veniva precisato come non fossero emersi elementi utili all'individuazione dell'autore del presunto avvenimento di specifica rilevanza e venivano altresì messe in luce le significative contraddizioni sull'effettivo svolgersi degli eventi. Si ritiene, ad ogni modo, che le verifiche sulle condotte dei dipendenti della Polizia di Stato, eventualmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, attengano ad una potestà esclusiva dell'Amministrazione per la quale non è consentito alcun potere di controllo esterno, anche alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia di privacy, residuando pur sempre la possibilità di tutelare eventuali diritti che si ritengano lesi nelle opportune sedi.

Sempre in merito alla cooperazione, l'Autorità Garante evidenzia che non sempre viene concesso al monitor di poter assistere alle audizioni consolari che si tengono presso l'aeroporto di Palermo in occasione dei charter di rimpatrio verso la Tunisia.

Al riguardo, nel ricordare che nella prassi la presenza del monitor è stata più volte autorizzata dal funzionario del Consolato di Tunisia a Palermo preposto alle audizioni, si osserva come le stesse audizioni consolari rientrino a pieno titolo tra le attività amministrative effettuate nelle fasi di pre-rimpatrio, peraltro disciplinate da un Accordo bilaterale tra l'Italia e la Tunisia. In mancanza di una espressa previsione al riguardo nel citato Accordo, affinché la partecipazione del monitor sia ufficialmente riconosciuta, occorrerebbe pertanto acquisire l'autorizzazione da parte delle Autorità di Tunisi e dello stesso Consolato di Tunisia a Palermo, ovvero intervenire con una modifica del Processo Verbale stipulato a Tunisi il 5 aprile del 2011, opzione quest'ultima che non appare percorribile nel breve termine.

B. Lo staff impiegato nelle operazioni

B.1 La formazione

Per quanto concerne l'impiego di personale non formato e abilitato ai servizi di scorta internazionale a persone da rimpatriare nei charter Tunisia, si rileva in effetti che la consistenza organica degli operatori abilitati in considerazione dei trasferimenti ad altri uffici, delle rinunce, dei pensionamenti e delle indisponibilità temporanee, non risulta sempre adeguata a far fronte a tutte le operazioni di rimpatrio mediante voli charter organizzate da questa Direzione Centrale (di norma due a settimana), vista anche la frequente concomitanza con analoghe attività programmate dalle Questure con voli schedulati.

Al fine di sopperire a tale criticità, nell'anno in corso sono stati programmati due corsi di formazione per operatori della Polizia di Stato da impiegare nei servizi di scorta internazionale (il primo dal 8 al 19 maggio 2023 e il secondo indicativamente nel mese di novembre), a seguito dei quali saranno formati e abilitati circa 200 operatori.

Nondimeno, sebbene vi sia attualmente la possibilità che operatori non abilitati possano partecipare ai charter Tunisia, la loro aliquota di impiego non può mai superare il 50%. Inoltre, in sede di assegnazione dei rimpatriandi al personale di scorta, i Capi squadra, su indicazione del Responsabile del servizio, si avvalgono in via prioritaria del personale abilitato.

In merito, invece, alla realizzazione di interventi formativi anche per gli operatori che effettuano l'accompagnamento di cittadini comunitari o di Paesi terzi in frontiera o presso un C.P.R., si ritiene che non sia oggettivamente attuabile una specifica formazione per tutti gli operatori di polizia che vengono impiegati in questo tipo di servizi. Tale auspicio, infatti, deve essere necessariamente contemperato con le esigenze operative delle Autorità di P.S. e in generale degli Uffici territoriali, fermo restando che qualsiasi operatore di polizia, ai fini dell'abilitazione al servizio, riceve una formazione adeguata ad assicurare gli standard minimi di rispetto dei diritti delle persone, non solo di quelle espulse dal territorio dello Stato e da rimpatriare.

Si osserva, peraltro, che i corsi di formazione organizzati da questa Direzione Centrale riguardano esclusivamente operazioni di scorta internazionale svolte a bordo di aeromobile, non anche servizi effettuati su gomma, che presentano inevitabilmente peculiarità del tutto differenti.

Ad ogni modo, potrà essere valutato l'inserimento delle "*Linee Guida per i servizi di scorta a persone da rimpatriare*", elaborate da questa Direzione Centrale, nel materiale didattico fruibile dal personale della Polizia di Stato per l'obbligatorio aggiornamento professionale.

B.2 Le figure professionali e il diritto dei rimpatriandi di comprendere e di essere compresi

Anche la questione delle adeguate professionalità linguistiche in tutte le fasi dell'operazione di rimpatrio, così come previsto dall'Allegato alla Decisione 2004/573/CE del Consiglio relativa all'organizzazione dei voli congiunti e dall'articolo 14 del Codice di condotta dell'Agenzia Frontex, è una tematica tenuta in particolare considerazione da questa Direzione Centrale.

Come noto, agevolare la comunicazione consente di intercettare e assicurare in maniera tempestiva e puntuale le esigenze della persona da rimpatriare, di evitare eventuali incomprensioni, facilitando in tal modo il lavoro degli operatori di polizia e la buona riuscita delle operazioni di rimpatrio.

Per tale ragione, nell'ambito dell'organizzazione dei corsi di formazione per il personale impiegato nei servizi di scorta internazionale a persone da rimpatriare, l'adeguata conoscenza quanto meno della lingua inglese, accertata mediante esame scritto e successivo colloquio, è contemplata tra i requisiti obbligatori per l'accesso al corso.

E', inoltre, intenzione di questa Direzione Centrale avviare progetti finalizzati all'assunzione di mediatori linguistici culturali, al fine di perseguire in maniera sempre più efficace tale primaria esigenza.

B.3 La riconoscibilità e l'uso dei "fratini" identificativi

Per quanto attiene al segnalato mancato utilizzo del "fratino" da parte degli operatori di scorta, con l'indicazione del ruolo ricoperto (*escort leader*, *escort*, *medical staff*, ecc.), nelle operazioni di rimpatrio nazionali (in particolare in occasione dei charter Tunisia), si evidenzia come questa tematica sia strettamente connessa all'impiego sui predetti voli di personale non abilitato alle scorte internazionali su voli charter, di cui si è detto in precedenza.

Il citato materiale, infatti, è assegnato ed è in possesso unicamente degli operatori abilitati, ragion per cui, per motivi di uniformità, al fine di agevolare la riconoscibilità di tutto il personale di scorta nell'ambito delle operazioni di rimpatrio, si ritiene preferibile

evitare, al momento, che unicamente gli operatori abilitati indossino l'indumento in parola.

Ad ogni modo, potrà essere valutata l'opzione di distribuire un adeguato numero di "fratini" agli Uffici di Polizia di Frontiera ubicati negli scali aereoportuali nazionali normalmente utilizzati per le operazioni di rimpatrio, al fine di distribuirli agli operatori nelle giornate delle operazioni di rimpatrio.

B.4 Gli standard di comportamento e le condotte vietate

Un ulteriore aspetto cruciale è quello concernente l'osservanza delle regole contenute nel Codice di condotta Frontex nel corso delle operazioni di rimpatrio. Difatti, offrire una specifica formazione in questo ambito al personale da abilitare e aggiornare adeguatamente quello già in possesso dell'abilitazione è un obiettivo costantemente perseguito da questa Direzione Centrale.

A tal proposito, si rappresenta che sono stati aggiornati i "telex" delle operazioni di rimpatrio, mediante l'inserimento di specifiche indicazioni inerenti, in particolare, al divieto di fare uso di dispositivi elettronici, elettrici o di altri oggetti per finalità di intrattenimento, e al divieto assoluto, durante l'intero svolgimento del servizio, di utilizzare *smartphone* o altri dispositivi elettronici per scattare fotografie o effettuare video, specificando che tali attività integrano violazioni del richiamato Codice di condotta dell'Agenzia Frontex, e sono rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Apposite sessioni di aggiornamento saranno organizzate con i funzionari Responsabili dei servizi di rimpatrio e i capisquadra abitualmente impiegati nelle operazioni di rimpatrio affinché vigilino sul rispetto delle suddette disposizioni e, in generale, delle regole prescritte dal citato Codice di condotta.

Alla tematica sarà, inoltre dato particolare risalto nell'ambito nei citati corsi di formazione programmati da questa Direzione Centrale per l'anno 2023 e nei corsi di aggiornamento da pianificare.

C. L'informazione

Relativamente al diritto dei rimpatriandi di ricevere informazioni circa la procedura di rimpatrio, occorre rilevare che nell'ambito dei sopra indicati corsi, così come nelle *Linee Guida per i servizi di scorta a persone da rimpatriare*, viene dato particolare risalto all'adeguata informazione preventiva al rimpatriando in relazione alle modalità e alle fasi del rimpatrio, attività normalmente già posta in essere in occasione di ciascuna operazione di rimpatrio, sia con voli charter che con voli schedulati. La tematica è peraltro strettamente connessa a quella dell'adeguata conoscenza linguistica.

E' ben noto, infatti, come essa incida in maniera rilevante sulla tranquillità emotiva dell'interessato ed è effettuata dagli operatori di polizia proprio al fine di

scongiurare atteggiamenti oppositivi ed evitare in tal modo rischi per l'incolumità del rimpatriando, per sé stessi, e per altri soggetti eventualmente presenti.

Per il medesimo fine, inoltre, alle persone da rimpatriare con voli schedulati, compatibilmente con il livello di collaborazione del medesimo, viene consentito, nelle fasi di pre-rimpatrio, di utilizzare apparecchiature telefoniche per prendere contatti con familiari o altre persone nel proprio Paese d'origine, sia su iniziativa degli operatori di scorta che, naturalmente, su richiesta del rimpatriando, volontà tuttavia non sempre manifestata.

Per quanto concerne i voli charter, invece, le esigenze operative e di sicurezza connesse all'operazione, specialmente quando gli stranieri da rimpatriare siano trattenuti nei C.P.R, non sempre consentono tale possibilità nelle fasi antecedenti al ripatrio.

E' opportuno rimarcare, tuttavia, che la Direttiva del Ministro dell'Interno, recante "Criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche", adottata il 19 maggio 2022, prevede all'art. 5 che gli stranieri trattenuti possano utilizzare dispositivi telefonici, anche, chiaramente, per informare eventuali familiari o altre persone in merito al possibile rimpatrio.

D. La tutela della salute e l'assistenza sanitaria

Con riferimento alla richiesta di conoscere, prima dell'operazione di rimpatrio, ogni elemento utile alla valutazione di particolari condizioni di vulnerabilità, ivi comprese le informazioni inerenti allo stato di salute dei rimpatriandi che abbiano particolari esigenze sanitarie, si rappresenta che, trattandosi di attività di competenza della Direzione Centrale di Sanità, l'opportunità di trasmettere tale documentazione deve essere necessariamente vagliata dalla medesima Direzione Centrale.

Ad ogni modo, si evidenzia come le esigenze di tutela delle condizioni di vulnerabilità siano già preliminarmente assicurate mediante la trasmissione e la successiva analisi della documentazione sanitaria da parte di personale specializzato. Come noto, è inoltre sempre assicurato l'impiego di personale medico e paramedico a bordo di voli charter, nonché su voli schedulati, qualora siano ivi presenti persone portatrici di particolari condizioni di vulnerabilità di carattere sanitario.

Vale comunque la pena rimarcare che in base alla vigente normativa di settore, le informazioni in argomento, in quanto relative a dati sensibili, non sono normalmente ostensibili a soggetti terzi, ancorché ricoprano ruoli di garanzia, se non previo consenso dell'interessato.

La valutazione sulle condizioni di salute della persona da rimpatriare, la connessa, possibile limitazione dell'idoneità al volo, l'esigenza che l'eventuale terapia farmacologica sia assicurata anche nel Paese di origine, così come l'adeguata presa in

carico del rimpatriando da parte dei servizi sanitari/sociali sono tematiche attentamente monitorate da questa Direzione Centrale.

D'altra parte, l'obbligo di assicurare la copertura farmacologica, almeno fino alla conclusione delle operazioni di rimpatrio, ove necessario, per gli stranieri trattenuti nei C.P.R., è espressamente contemplato dall'articolo 3 comma 8 della richiamata Direttiva sull'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si segnala che nel corso del consueto briefing in modalità online, antecedente il Charter Nigeria del 18 marzo 2023, un medico della Polizia di Stato si è soffermato sulla particolare condizione sanitaria di un detenuto espulso dall'A.G. a titolo di misura alternativa alla detenzione. Nello specifico, il medico ha sensibilizzato i funzionari della Questura competente affinché richiedessero all'Istituto di pena la fornitura di una quantità di farmaci idonea ad assicurare la corretta posologia e la somministrazione anche nelle fasi di *post retun* o nel caso in cui l'interessato, non riconosciuto dalle Autorità nigeriane, avesse dovuto fare rientro in Italia. Tale richiesta è stata successivamente accolta dai sanitari della Casa Circondariale.

Si evidenzia, tuttavia, che le valutazioni in argomento, competono alla citata Direzione Centrale di Sanità, per quanto riguarda gli stranieri trattenuti nei C.P.R. o che si trovino al di fuori del circuito penale, mentre per coloro che siano stati raggiunti da una decisione di rimpatrio a titolo di misura alternativa alla detenzione, occorre necessariamente veicolare le suddette osservazioni al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per le valutazioni del caso.

D.3 "Fit to travel"

In merito alla constatazione che il modello "*fit to travel*" sia rilasciato da medici del S.S.N., si osserva che la normativa vigente non prevede che gli stessi possano o debbano rilasciare tale documentazione. Diversamente, come previsto dalla citata Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri, compete ad essi il rilascio di certificazione medica di idoneità alla vita in comunità ristretta, attestazione peraltro evidentemente non incompatibile con un "*fit to travel*".

E. L'uso della forza fisica e delle misure coercitive

L'Autorità Garante segnala la mancanza di una disposizione normativa che individui i mezzi di coazione fisica da utilizzare nelle operazioni di rimpatrio, nella cornice dei limiti stabiliti dall'art. 53 del codice penale e dalla normativa europea.

In merito, vale la pena rimarcare che la materia è disciplinata da norme di diritto internazionale varate con la Convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963. Si evidenzia che la citata Convenzione attribuisce genericamente al comandante dell'aeromobile il potere di disporne l'uso al fine di preservare la sicurezza dello stesso aeromobile, dei passeggeri o delle cose trasportate, nonché per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo.

Inoltre, come precisato da norme emanate dall'I.C.A.O. (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale), nel caso in cui a bordo del volo vi siano persone da rimpatriare, il comandante si avvale, per le finalità sopra specificate, degli operatori a cui è affidata la gestione dello scortato fino a destinazione, specificando che, in caso di necessità, l'utilizzo di dispositivi di contenzione viene deciso dal capo scorta, previa informativa al comandante. Sempre sul punto, la Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004 stabilisce che le misure coercitive possono essere adottate nel rispetto dei diritti individuali dei rimpatriandi, nei confronti di coloro che rifiutino o si oppongano all'allontanamento.

Si sottolinea che l'utilizzo dei mezzi di coercizione è costantemente approvato dai comandanti degli aeromobili, nel rispetto delle norme vigenti in materia, proprio in considerazione delle peculiari esigenze di sicurezza connesse alla navigazione aerea.

Ad ogni modo, è opportuno precisare che l'utilizzo delle fasce in velcro è oggetto di una valutazione caso per caso, effettuata di concerto tra i Responsabili dei servizi e i Capisquadra, mediante una attenta ponderazione dei tempi e delle caratteristiche delle operazioni, dei luoghi dove le stesse vengono svolte e della strenua resistenza al rimpatrio non di rado opposta dagli interessati.

Come noto, infatti, nell'ambito delle operazioni con voli charter, le esigenze di tutela della sicurezza di tutte le persone coinvolte nell'attività (rimpatriandi, operatori di scorta, personale sanitario, monitor) devono essere attentamente valutate, al fine di scongiurare il pericolo che i rimpatriandi possano commettere atti di autolesionismo o arrecare danno agli operatori.

A quanto sopra illustrato, si aggiunga che le particolari caratteristiche dei luoghi dove vengono svolte le operazioni, come nel caso dei locali utilizzati presso lo scalo aereo di Palermo, ubicati in prossimità delle piste di decollo e atterraggio, suggeriscono di apporre le fascette, quanto meno nelle fasi antecedenti all'imbarco, al fine di prevenire fughe e potenziali incidenti o interruzioni del traffico aereo.

Si evidenzia, ad ogni modo, che una volta a bordo dell'aeromobile, gli strumenti di coercizione in parola vengono rimossi a seguito di una valutazione sul livello di collaborazione del singolo straniero, nel rispetto delle norme innanzi indicate, tenendo comunque sempre in considerazione la sicurezza del volo, bene primario da tutelare e da contemperare con i diritti delle persone da rimpatriare.

Sempre con riferimento a tale tematica, si segnala che il nuovo mezzo di coercizione denominato "*Ghost body cuff*" è ancora oggetto di interventi di modifica, finalizzati a rendere lo strumento più efficiente e sicuro, sulla base di proposte avanzate da personale specializzato che sta prendendo parte alle fasi di sperimentazione. Una volta conclusa la stessa, il dispositivo potrà essere messo a disposizione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale ai fini del collaudo finale, propedeutico all'utilizzo.

F. Le condizioni materiali dei luoghi di attesa

Una ulteriore progettualità in stato di avanzamento è quella inerente ai locali ubicati presso lo scalo aereo di Palermo, utilizzati per lo svolgimento delle attività di pre-rimpatrio, ivi comprese le identificazioni degli stranieri.

Al riguardo, si rappresenta che a partire dallo scorso mese di febbraio i citati locali sono oggetto di lavori di manutenzione, rifacimento, che hanno già consentito di ripristinare le parti dell'immobile in cattive condizioni, sia nelle stanze collocate sotto il piano stradale che in quelle ubicate al piano terra. Nei locali dove vengono svolti i controlli di sicurezza agli stranieri da rimpatriare sono state collocate delle panchine per far accomodare i medesimi nelle fasi di attesa e durante la consumazione dei pasti, ed è stata inoltre avviata una procedura amministrativa finalizzata all'acquisto e al montaggio di nuovi infissi. Si segnala, ancora, che il locale Ufficio di Polizia di Frontiera si è attivato per riammodernare gli arredi della stanza dove vengono svolte le audizioni consolari e per sostituire i bagni chimici ubicati all'esterno dell'edificio.

In tale contesto, giova altresì evidenziare che l'Agenzia Frontex, d'intesa con questa Direzione Centrale, ha di recente proposto di collaborare alla costruzione di una nuova struttura, con la possibilità di sostenerne interamente i costi e di apporre un vincolo di utilizzo pluriennale.

Sarà in alternativa valutata la possibilità di ristrutturare l'attuale edificio, rendendolo maggiormente idoneo alle esigenze operative e confacente alle indicazioni di codesta Autorità Garante e del *Frontex Fundamental Right Officer*.

Al fine di discutere della fattibilità e dei dettagli delle progettualità sopra illustrate, entro il prossimo mese di settembre sarà convocata una riunione preliminare, presso lo scalo aereo siciliano, a cui prenderanno parte funzionari di questa Direzione Centrale, dell'Agenzia Frontex, della Zona e dell'Ufficio Polizia di Frontiera di Palermo, con la possibilità di estendere l'invito al locale Comando dei Vigili del Fuoco, alla Società di Gestione Aeroportuale e all'E.n.a.c., per i profili di rispettiva competenza.

Analoghe iniziative potranno essere adottate riguardo all'adeguamento dei locali dell'aeroporto di Bari utilizzate per i controlli di sicurezza.

G. I controlli di sicurezza

La citata normativa sovranazionale in materia di aviazione civile impone, altresì, rigorosi controlli preventivi sui passeggeri e sui bagagli, effettuati con particolare scrupolo, a maggior ragione in virtù della peculiarità dei voli charter di rimpatrio, al fine di assicurare l'incolumità di tutti i passeggeri del volo, ivi compreso il personale di bordo.

A tal riguardo, si richiama ancora una volta la Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004, il cui Allegato I, nel definire le regole inerenti ai controlli di sicurezza, attentamente applicate dagli operatori di scorta anche nei voli charter nazionali, chiarisce che tutti i rimpatriandi devono essere sottoposti ad una ispezione

meticolosa ai fini della sicurezza prima di imbarcarsi sull'aeromobile, prevedendo, inoltre, che qualsiasi oggetto che possa arrecare una minaccia alle persone ed alla sicurezza del volo debba essere sequestrato e posto nella stiva bagagli.

Il medesimo Allegato specifica, altresì, che il bagaglio del rimpatriando non deve essere introdotto nella cabina passeggeri, e che tutti i bagagli collocati nella stiva devono essere sottoposti ad un controllo di sicurezza e contrassegnati con etichetta che riporta il nome del possessore, disponendo che qualsiasi oggetto considerato pericoloso debba essere rimosso dal bagaglio stesso.

H. L'accesso ai bisogni primari

E' superfluo ribadire che anche questa Direzione Centrale, così come gli Uffici territoriali e tutto il personale impiegato nei servizi di scorta, ha piena consapevolezza della necessità di tutelare i bisogni primari dei rimpatriandi, ivi compresa la basilare esigenza di poter fruire di un pasto adeguato anche in ragione del credo religioso dei medesimi.

Per tale ragione, l'obbligo di fornitura dei sacchetti alimentari agli stranieri è espressamente contemplato nei "telex" diramati da questa Direzione Centrale in occasione delle operazioni di rimpatri.

Si segnala che l'evento verificatosi in occasione del charter Egitto del 7 settembre 2021 è rimasto un caso isolato, causato da un mero difetto di comunicazione.

I. La tutela della proprietà

Si rappresenta che nel corso dei prossimi meeting con i Responsabili dei servizi e i Capisquadra, di cui si è detto in precedenza, così come nei corsi di formazione e in quelli di aggiornamento in programma, sarà dedicata particolare attenzione alla materia dei controlli sugli effetti personali dei rimpatriandi, anche in considerazione della raccomandazione fornita da codesto Garante.

L. Il meccanismo di reclamo Frontex

In merito all'utilizzo del meccanismo di reclamo disciplinato dall'articolo 111 del Regolamento UE 2019/1986 del Parlamento e del Consiglio del 13 novembre 2019, si rappresenta che ai Responsabili dei servizi sarà fornito specifico aggiornamento in merito alla tematica del *Complaint Mechanism* (Meccanismo di reclamo), oggetto di un apposito meeting informale tenuto con rappresentanti dell'Agenzia Frontex.

Tale documentazione, in varie lingue, e già fornita ai medesimi Responsabili in occasione di ciascuna operazione di rimpatrio, ed è in possesso dei rappresentanti di questa Direzione Centrale impiegati nei suddetti servizi. Inoltre, nei locali degli scali aerei

in cui si svolgono le operazioni di rimpatrio sono stati affissi appositi cartelli per dare visibilità al meccanismo di reclamo, conformemente a quanto richiesto dal *Frontex Fundamental Right Officer*.

M. Ulteriori questioni

Accesso alla protezione internazionale

Conformemente a quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 del D.lgs. n. 142/2015 lo straniero trattenuto nei Centri di permanenza per i rimpatri riceve a cura del gestore le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente protezione internazionale viene, inoltre, consegnato l'opuscolo informativo previsto dall'art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 25/2008. Tali incombenze vengono svolte dal personale dell'ente gestore preposto al ricevimento al momento dell'ingresso dello straniero nel Centro, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 della citata Direttiva sul regolamento dei Centri di permanenza per i rimpatri.

Registrazione degli eventi

Con riferimento alla registrazione di eventi critici occorsi nell'ambito di operazioni di rimpatrio, si evidenzia come esse vengano sistematicamente segnalate dai Responsabili dei servizi di scorta mediante l'apposita relazione di servizio trasmessa a questa Direzione Centrale.

Inoltre, appositi *debriefing* vengono regolarmente tenuti da personale di questa Direzione Centrale con rappresentanti dell'Agenzia Frontex e, nel caso di voli charter congiunti, con dipendenti di forze di polizia di altri Stati membri, al fine di analizzare le eventuali criticità emerse e ottimizzare le fasi preparatorie delle future operazioni, con lo scopo di prevenire le problematiche eventualmente registrate.

Alla stessa Agenzia Frontex potrà essere proposto di adottare uno specifico protocollo da diramare agli Stati membri, che possa contemplare anche la realizzazione di una apposita banca dati di registrazione degli eventi critici.

Per quanto concerne, infine, le criticità evidenziate in relazione alle attività di *handover* nei Paesi di destinazione, si rimane in attesa di conoscere le proposte che codesta Autorità Garante vorrà fornire in merito, fermo restando che le attività in argomento rientrano nella sfera di competenza dei Paesi terzi, in quanto effettuate fuori dai confini nazionali e di giurisdizione.